LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1880):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 22 aprile 2026.

Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 28 aprile 2026, con il parere delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 6 e il 19 maggio 2026.

Esaminato ed approvato in Aula il 9 giugno 2026.

Camera dei deputati (atto n. 2958):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2026, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 luglio 2026, il 16 e il 23 settembre 2026.

Esaminato in Aula il 12 ottobre 2026 ed approvato, definitivamente, il 21 ottobre 2026.

26G00220

DECRETO-LEGGE 11 novembre 2026, n. **205**.

Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 644 a 646 e da 694 a 702;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità»;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015, recante indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il documento di Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, di cui alla nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. 0064212 del 12 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024, con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 10 luglio 2024, con cui è stata dichiarata la cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante «Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili ai sensi dell'art. 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 13 marzo 2025, con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il

territorio dei comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Bagnoli, nonché parte del territorio della città metropolitana di Napoli;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 12 novembre 2025, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri di assegnazione e riparto dei contributi per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare, con un intervento organico, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei e, in particolare, di recare, in relazione ad un fenomeno di rilevanza nazionale, misure speciali per la resilienza dell'area dei Campi Flegrei, finalizzate alla progressiva riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione ai rischi naturali della popolazione, del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, anche con riferimento ad eventuali ulteriori eventi sismici che ivi dovessero verificarsi in futuro;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 13 ottobre e del 5 novembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE ORGANIZZATIVE PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO BRADISISMICO

Art. 1.

Commissario straordinario

1. Al fine di assicurare il coordinamento unitario della ricognizione, della programmazione e dell'attuazione degli interventi necessari a fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, nonché di garantire la tempestività e la continuità delle attività di sostegno alla popolazione, di riparazione e riqualificazione sismica degli immobili pubblici e privati danneggiati, di ripristino della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture pubbliche nonché di prevenzione e riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificato, pubblico e privato, il Presidente della regione Campania *pro tempore* è nominato sino al 31 dicembre 2036 «Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei», di seguito denominato «Commissario».

2. Il Commissario subentra, secondo le modalità stabilite con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1, con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2, nella titolarità e nell'esercizio delle funzioni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nonché nella titolarità delle relative risorse finanziarie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei di cui agli articoli 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e 17 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174. A tali fini, restano fermi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, alla data di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei medesimi articoli 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies* del decreto-legge n. 76 del 2024 e 17 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144. Il riferimento al Commissario straordinario di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 76 del 2024, ovunque presente e ad ogni effetto, con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2, è inteso come operato al Commissario di cui al comma 1.

3. Il Commissario subentra, altresì, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui al all'articolo 2, comma 1, nella titolarità e nell'esercizio delle funzioni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nonché nella titolarità delle relative risorse finanziarie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, facenti capo alla Regione Campania e ai Comuni di Napoli, di Pozzuoli, di Bacoli e di Monte di Procida, ai sensi degli articoli 9-*sexies* e 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, dell'articolo 1, commi da 694 a 702, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dell'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, degli articoli 12, 13, 14 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, e dei decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025, e 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026. A tali fini, restano fermi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, alla data del subentro stabilita con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base delle stesse disposizioni normative di cui al primo periodo. Le domande di contributo per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024 nonché per interventi di ripristino o di riqualificazione sismica di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, e all'articolo 13 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, già presentate e non decise alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono trasmesse dal Comune procedente alla struttura di supporto di cui all'articolo 2 e sono decise ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 10. Le nuove domande di contributo, ivi comprese quelle di cui all'articolo 13-*bis*, come introdotto dal presente provvedimento, del decreto-legge n. 144 del 2026, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate alla stessa struttura di supporto e sono decise ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 11.

4. Il Commissario, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, in relazione all'area territoriale di cui al comma 5, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 3 e 5 e, con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 4:

a) coordina gli interventi di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché di riparazione e di riqualificazione sismica dei medesimi edifici privati danneggiati da eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico nonché concede i relativi contributi e vigila sulla fase attuativa degli interventi stessi, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 16;

b) provvede alla ricognizione, alla programmazione e all'attuazione degli interventi di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità sismica degli immobili pubblici, delle infrastrutture pubbliche e dei servizi pubblici, degli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei, nonché degli interventi di riparazione e di riqualificazione sismica dei medesimi immobili, infrastrutture e servizi pubblici danneggiati da eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19;

c) organizza ed effettua gli interventi di assistenza e di sostegno a beneficio delle famiglie e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico, secondo le modalità previste con ordinanza di cui all'articolo 1, comma 6;

d) gestisce le contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, e, con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 4, recanti le risorse finanziarie rese disponibili per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli da 1 a 16 e da 18 a 21;

e) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 1 a 16 e da 18 a 21.

5. Fermo restando l'ambito territoriale di competenza di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 76 del 2024, il Commissario esercita le funzioni di cui al presente articolo nel territorio dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli ricompreso nella zona di intervento definita dal Piano straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nonché, in relazione alle funzioni di cui agli articoli 12, 13 e 13-*bis*, come introdotto dal presente provvedimento, del decreto-legge n. 144 del 2026, anche nel territorio del comune di Monte di Procida.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario provvede anche a mezzo di ordinanze. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate, anche sulla base dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Le ordinanze commissariali sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la protezione civile e per la ricostruzione.

7. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati, fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese documentate per un importo non superiore a euro 25.000 annui, che sono posti a carico dei costi di gestione della struttura commissariale, nei limiti stabiliti dall'articolo 8.

Art. 2.

Struttura di supporto al Commissario

1. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con propria ordinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario.

2. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a novantatré unità, di cui tre unità di personale dirigenziale di livello generale e nove unità di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ottantuno unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è obbligatoriamente collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.

3. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di centoventi ore annue effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto

secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

4. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Alla struttura di supporto di cui al presente articolo, nei limiti del contingente di personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui al comma 2, è assegnato, fatta salva una dichiarazione contraria del lavoratore interessato da comunicare al Commissario entro trenta giorni dall'assegnazione, il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la struttura di supporto di cui all'articolo 9-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2024 e presso la struttura temporanea di supporto istituita presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140. L'assegnazione di cui al presente comma opera senza soluzione di continuità a far data dalla cessazione delle strutture di supporto di cui al primo periodo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4. Alla medesima struttura di supporto di cui al presente articolo può essere assegnato, altresì, nei limiti del contingente di personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui al comma 2, su istanza del lavoratore interessato da trasmettere al Commissario entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sempre che il profilo tecnico e professionale lavorativo risulti compatibile con lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario, il personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, non stabilizzato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2026.

6. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 7, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. In ogni caso, al fine di assicurare le esigenze di continuità dell'azione amministrativa, il personale di cui al comma 5 è assegnato in via preferenziale allo svolgimento delle medesime funzioni, afferenti al patrimonio edilizio privato o pubblico, esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo il Commissario straordinario può impiegare una quota del contingente di personale assegnato alla propria struttura a supporto dei Comuni interessati, in relazione allo svolgimento di funzioni amministrative comunali strumentali rispetto alla concessione dei contributi di competenza del Commissario, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, lettera *a)*.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 1.730.303 per l'anno 2026, di euro 10.333.555 per l'anno 2027 e di euro 10.883.891 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

Esperti, soggetti attuatori e vicecommissari

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario può avvalersi di un numero massimo di sette esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni non onerose e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle aziende sanitarie locali, delle università e degli enti pubblici di ricerca, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, della Regione Campania e dei comuni aventi sede nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5. Il Commissario può altresì avvalersi, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile, anche mediante convenzioni non onerose, dei Centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per le medesime finalità, il Commissario può stipulare apposite convenzioni con altre società *in house* dello Stato, della Regione Campania o dei comuni aventi sede nella medesima zona di intervento o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

2. Il Commissario nomina due vicecommissari, uno competente, ai sensi del comma 3, in relazione agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici, ed uno competente, ai sensi del comma 3, in relazione agli interventi sul patrimonio edilizio privato e alle misure di assistenza e di sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive. I vicecommissari, il cui compenso è determinato dal Commissario con proprio provvedimento, nel limite massimo di euro 100.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere secondo le modalità dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, sono scelti tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. In fase di prima applicazione, il vicecommissario competente in relazione agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico è nominato con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Ai Vicecommissari di cui al comma 2 sono attribuiti i compiti e le funzioni individuati dal medesimo Commissario con apposito atto organizzativo. Con lo stesso o con separato atto organizzativo sono stabiliti i casi in cui il vicecommissario agisce previa intesa con il Commissario. I vicecommissari restano in carica per cinque anni, rinnovabili una sola volta per un eguale periodo temporale e, comunque, cessano dall'incarico contestualmente alla scadenza della carica del Commissario.

4. Al conferimento dell'incarico di vicecommissario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominati tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, i vicecommissari, in aggiunta al compenso di cui al comma 2, conservano il trattamento economico fisso e continuativo nonché quello accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 2 si può provvedere alla revoca dell'incarico di vicecommissario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 91.667 per l'anno 2026 e nel limite massimo di euro 550.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 4.

Passaggio di consegne

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, fino al termine di durata di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, la struttura temporanea di supporto istituita presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, continua a operare assicurando, secondo il principio di leale collaborazione, il passaggio delle consegne alla struttura commissariale di cui all'articolo 2. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo sono trasferiti alla struttura commissariale di cui all'articolo 2 i procedimenti, gli archivi, la documentazione, le banche dati, le convenzioni, i contratti e le dotazioni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 1 a 16 e da 18 a 21 del presente decreto. Decorso il termine di cui al primo periodo, il personale assegnato alla struttura temporanea di supporto istituita presso il Dipartimento della protezione civile è assegnato alla struttura commissariale di cui all'articolo 2, nel rispetto degli istituti della mobilità, del comando, del distacco o del fuori ruolo applicabili, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, entro il contingente massimo di cui all'articolo 2, comma 2, oppure, a seguito della dichiarazione resa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2, rimane assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo i medesimi istituti e senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, con corrispondente incremento del contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in comando o fuori ruolo di cui all'articolo 9-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sino al 31 dicembre 2036. Restano validi ed efficaci gli atti e i provvedimenti adottati, le obbligazioni assunte e i procedimenti avviati dalla Struttura temporanea di supporto istituita presso il Dipartimento della protezione civile. Agli oneri pari a euro 1.134.380 per l'anno 2027 e a euro 1.201.320 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La struttura di supporto di cui all'articolo 9-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2024 continua ad operare fino al termine del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, assicurando, altresì, secondo il principio di leale collaborazione, il passaggio delle consegne alla struttura di cui all'articolo 2, cui sono trasferiti i procedimenti, gli archivi, la documentazione, le banche dati, le convenzioni, i contratti e le dotazioni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni commissariali di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Fondi di finanziamento

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti:

a) un fondo per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica, riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato per la zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, ai sensi di quanto previsto dal comma 6, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036;

b) un fondo per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica, riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici per la zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, ai sensi di quanto previsto dal comma 7, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036.

2. I fondi di cui al comma 1 sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Al Commissario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato a cui sono assegnate:

a) le risorse di cui all'articolo 9-*novies*, comma 9, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, che continuano ad essere destinate alle medesime finalità previste dalle rispettive disposizioni autorizzative;

b) le risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo le modalità previste dal comma 6, nonché le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi e delle misure di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, lettera *a)*, del presente decreto, relative al patrimonio edilizio privato e all'assistenza e al sostegno alle famiglie e alle imprese.

4. Le risorse di cui all'articolo 9-*ter*, commi 10 e 17, del decreto-legge n. 76 del 2024 continuano ad essere assegnate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui al medesimo articolo 9-*ter*, comma 7 per continuare ad essere destinate alle medesime finalità ivi previste. Con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2, alla medesima contabilità speciale di cui al presente comma sono assegnate le risorse di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, per continuare ad essere destinate alle medesime finalità ivi previste, e quelle del Fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, secondo le modalità previste dal comma 7, nonché le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi e delle misure, di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, lettera *b)*, relative al patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici. La contabilità speciale di cui al presente comma, con decorrenza dalla data indicata all'articolo 4, comma 2, è intestata al Commissario, che la utilizza per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, lettera *b)*.

5. Il Commissario subentra, altresì, nella titolarità delle contabilità speciali di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 2, che può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2027, e 9-*sexies*, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2024, e all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, le cui risorse continuano ad essere destinate alle medesime finalità ivi previste. Fino alla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma e ai commi 3 e 4 e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.

6. All'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, alla contabilità speciale di cui al comma 3 si provvede con la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.

7. All'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, alla contabilità speciale di cui al comma 4 si provvede con l'approvazione dei programmi di intervento ai sensi degli articoli 18 e 19.

8. Le risorse diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 1, derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 3, 4 e 5, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, nonché le eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere definitivamente acquisite all'erario, fatta eccezione per quelle derivanti da enti diversi dallo Stato, che sono versate al bilancio degli stessi.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6.

Cessazione della gestione commissariale

1. Al termine della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pianificati e non ancora ultimati durante la gestione commissariale nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

Art. 7.

Rendicontazione e relazione al Parlamento

1. Il Commissario trasmette, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sui cronoprogrammi, sull'utilizzo delle risorse e sulle eventuali criticità. La relazione è pubblicata in formato accessibile sul sito istituzionale della struttura commissariale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata, tenuto conto della relazione di cui al comma 1, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Commissario, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, quantificati nel limite massimo di euro 1.821.970 per l'anno 2026, di euro 10.883.555 per l'anno 2027 e di euro 11.433.891

per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, come rifinanziato dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029», di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Capo II

MISURE URGENTI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 9.

Principi fondamentali in materia di consumo del suolo

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica attraverso il contenimento del consumo del suolo, nonché il rispetto dei princìpi di cui alla direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale Campania 10 dicembre 2024, n. 23, nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, gli strumenti urbanistici comunali prevedono forme di consumo di suolo conseguenti ad interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, soltanto in casi eccezionali, per fini di riduzione del rischio, adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti, di protezione civile, di mobilità, per la fornitura di servizi essenziali, da motivare adeguatamente, ed esclusivamente qualora sia dimostrata, secondo le modalità da definire con ordinanza del Commissario ai sensi dell'articolo 1, comma 6, l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare o rigenerare aree già edificate nonché la compatibilità con la pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Conferenza di servizi permanente

1. Al fine di potenziare e accelerare la riparazione e la riqualificazione sismica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale, denominato «Conferenza di servizi permanente per l'area dei Campi Flegrei», presieduto dal Commissario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione Campania, dell'Autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale e dell'Ente parco regionale dei Campi Flegrei nonché dal sindaco metropolitano di Napoli e dai sindaci dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Monte di Procida.

2. La Conferenza di servizi permanente si avvale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della struttura di supporto di cui all'articolo 2 ed è validamente costituita con la presenza almeno della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente costituisce dovere d'ufficio. La determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza di servizi permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza di servizi permanente. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza di servizi permanente.

3. La Conferenza di servizi permanente, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti attuatori degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico;

c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;

d) si esprime, nelle modalità e nei casi stabiliti con ordinanza del Commissario, sugli interventi relativi al patrimonio edilizio privato.

4. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo III

MISURE URGENTI PER LA POPOLAZIONE E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Art. 11.

Modalità di intervento sul patrimonio edilizio privato

1. Al verificarsi di eventuali eventi sismici, nell'ambito del fenomeno bradisismico nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, il Commissario, sentiti i Comuni interessati nonché i Dipartimenti Casa Italia e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, opera una ricognizione degli edifici privati residenziali, con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, danneggiati e sgomberati in conseguenza di tali eventi. Nella ricognizione di cui al primo periodo sono determinati il quadro complessivo dei danni, il relativo fabbisogno finanziario pluriennale e l'estensione territoriale, nei limiti della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità nell'ambito del fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, tenuto conto della ricognizione commissariale di cui al comma 1, sono individuate le risorse finanziarie da destinare, per ciascuna annualità, alla concessione di contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici privati danneggiati e sgomberati in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, composti da almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

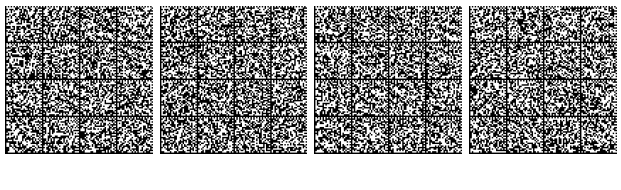
3. Il Commissario, sentiti i Comuni interessati e i Dipartimenti Casa Italia e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di avvenuta erogazione di almeno il settanta per cento delle risorse di cui agli articoli 9-*novies*, comma 9, del decreto-legge n. 76 del 2024, 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, 12, comma 6, del decreto-legge n. 65 del 2025 e 13, comma 5, del decreto-legge n. 144 del 2026 e di persistenza, nell'ambito della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, di edifici privati, con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, risultati a maggiore vulnerabilità sismica o danneggiati e sgomberati in conseguenza degli eventi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026, del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, può trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata per la protezione civile, ove nominata, la ricognizione dei medesimi edifici o di altri edifici che dovessero risultare a maggiore vulnerabilità sismica all'esito di eventuali ed ulteriori verifiche di vulnerabilità sismica svolte nella zona di cui all'articolo 1, comma 5, con la quantificazione del fabbisogno finanziario integrativo occorrente per l'esecuzione dei relativi interventi di riduzione della vulnerabilità sismica e di riparazione e riqualificazione sismica. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità nell'ambito del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, tenuto conto della ricognizione commissariale di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da destinare, per ciascuna annualità, alla concessione di contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica nonché per la riparazione e la riqualificazione sismica di cui al presente comma. Le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, non assegnate al termine di ciascun esercizio vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi acquisite.

Art. 12.

Procedimento di concessione dei contributi per interventi sul patrimonio edilizio privato

1. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 3 , e nel rispetto di quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, in relazione agli eventuali eventi sismici per cui sia intervenuto lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 11, comma 2, il Commissario, con una o più ordinanze ai sensi dell'articolo 1, comma 6, provvede a regolare i contenuti del procedimento di concessione dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici privati con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale danneggiati e sgomberati in conseguenza dei predetti eventi sismici. A tali fini, il Commissario può anche definire una disciplina procedurale differenziata a seconda che il contributo riguardi interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale di edifici che presentano danni gravi ovvero interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale di edifici che presentano danni lievi, da realizzare con procedure semplificate alternative ed entro limiti di importo prestabiliti. Nelle more dell'adozione delle ordinanze di cui al primo periodo e per quanto non previsto dalle me-



desime ordinanze, fatto salvo quanto disposto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, i procedimenti di concessione dei contributi di cui al presente comma sono disciplinati dai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025, e 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026, intendendosi il riferimento ivi operato ai Comuni quali destinatari delle domande di contributo come relativo al Commissario. Il costo convenzionale di cui al decreto 13 dicembre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di cui al periodo precedente è determinato sulla base dei costi parametrici e relativi incrementi stabiliti nell'allegato 5 (Tabelle 6 e 7) all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2023.

2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *ff)*, dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario.

3. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.

4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dai soggetti legittimati alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Tale ultima richiesta entro i cinque giorni successivi alla sua presentazione, è trasmessa dalla medesima struttura al Comune competente, fatta salva l'ipotesi in cui il Commissario, con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, assegni alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, in tutto o in parte, l'istruttoria dei procedimenti edilizi. Il Comune, anche sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura di supporto di cui all'articolo 2, nelle ipotesi in cui tale istruttoria sia assegnata alla competenza della medesima struttura, rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico.

5. Alla domanda di cui al comma 4, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi, i documenti individuati dal Commissario con propria ordinanza. In ogni caso, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della domanda la copia del provvedimento di sgombero nonché una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresì la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero.

6. Nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. In tali casi, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. La documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

7. La struttura di supporto di cui all'articolo 2 istruisce le domande e il Commissario adotta il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Il Commissario effettua controlli, anche a campione e in misura non inferiore al quindici per cento delle domande accolte, sulla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica o comunque riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso o siano muniti di titolo in

sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda ovvero a condizione che ricorrano i casi di cui all'articolo 13 .

9. Ai contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici a maggiore vulnerabilità sismica nonché per il ripristino e la riqualificazione sismica degli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 20 maggio 2024, il 13 marzo 2025, il 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, del 21 maggio 2026 nonché del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 continua ad applicarsi, rispettivamente, la disciplina di cui agli articoli 1, commi da 694 a 702, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025 nonché la disciplina di cui agli articoli 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, 13 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 e al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, intendendosi il riferimento ivi operato ai Comuni quali destinatari delle domande di contributo come relativo al Commissario.

10. Le domande di contributo di cui al comma 9, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto ma a tale data non ancora decise, sono trasmesse dal Comune procedente alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui al comma 1 dello stesso articolo 2; nelle more, il Comune continua a procedere alla relativa istruttoria. Il Commissario adotta il provvedimento conclusivo sulla domanda di contributo entro sessanta giorni dalla sua ricezione presso la struttura di supporto, fatto salvo il provvedimento nelle more eventualmente adottato dal Comune.

11. Le domande di contributo di cui al comma 9, non ancora presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono presentate dai soggetti legittimati alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Tale ultima richiesta, secondo le predette modalità e tempi, è trasmessa dalla medesima struttura al Comune competente, fatta salva l'ipotesi in cui il Commissario, con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, assegni alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, in tutto o in parte, l'istruttoria dei procedimenti edilizi. Il Comune, anche sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura di supporto di cui all'articolo 2, nelle ipotesi in cui tale istruttoria sia assegnata alla competenza della medesima struttura, rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La struttura di supporto di cui all'articolo 2 istruisce le domande di contributo presentate e il Commissario, acquisito dal Comune il titolo edilizio ove necessario in relazione alla tipologia di intervento progettato, adotta il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione delle medesime domande.

12. In relazione alle domande di contributo di cui al comma 9, il Commissario, con una o più ordinanze ai sensi dell'articolo 1, comma 6, ferma restando la disciplina primaria di cui al medesimo comma 9, può modificare la disciplina attuativa definita dai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 e 12 novembre 2025, citati. Le ordinanze di cui al presente comma si applicano alle domande di contributo presentate successivamente alla loro adozione.

Art. 13.

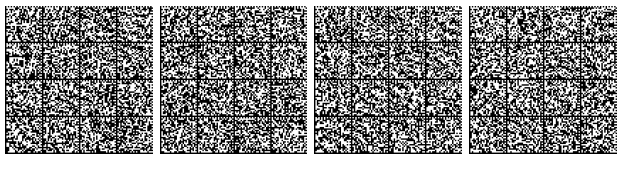
Misure urgenti di semplificazione procedimentale

1. Al fine di favorire l'immediato rafforzamento locale o il miglioramento sismico del patrimonio edilizio privato nonché l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata, agli interventi edilizi realizzati prima del 1° agosto 2026 sugli immobili oggetto dei contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica nonché per il ripristino, il pronto ripristino e la riqualificazione sismica di cui agli articoli 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, 1, commi da 694 a 702, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, 13 e 13-*bis* del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 e ai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 e 12 novembre 2025, si applica la disciplina di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, in quanto compatibile, estendendosi il riferimento ivi contenuto al progetto di riparazione o ricostruzione anche, per le domande di contributo per la riduzione della vulnerabilità sismica, al progetto di rafforzamento locale o miglioramento sismico.

2. I procedimenti relativi alle richieste di permesso di costruire in sanatoria presentate ai sensi del comma 1, anche contestualmente alla domanda di contributo, sono conclusi dal Comune competente, con provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni. Alle segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria presentate ai sensi del comma 1, anche contestualmente alla domanda di contributo, si applica il medesimo termine di sessanta giorni.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria di cui al comma 2, il Comune può richiedere, per una sola volta, le integrazioni documentali strettamente necessarie alla definizione del procedimento o alle verifiche di competenza, indicandone puntualmente il contenuto. In tale caso, i termini di cui al comma 2 sono sospesi fino alla ricezione della documentazione richiesta e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. Per gli immobili di cui al comma 1 interessati da istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 o del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Comuni competenti provve-



dono, con priorità, alla relativa definizione entro novanta giorni dalla comunicazione, a cura del privato interessato, della presentazione della domanda di contributo di cui al comma 1. Nel caso di domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine decorre dalla medesima data di entrata in vigore.

5. I Comuni competenti provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 4 entro i termini ivi previsti. Restano ferme le disposizioni speciali previste dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018 e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. La pendenza dei procedimenti di cui ai commi 2 e 4 non preclude la presentazione della domanda di contributo né la prosecuzione della relativa istruttoria. Il procedimento di concessione del contributo prosegue per gli aspetti che non presuppongono la definizione della regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile. La concessione del contributo è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di sanatoria o di condono. Rimane salvo il potere del Commissario di disporre, con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, l'assegnazione alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, in tutto o in parte, l'istruttoria dei procedimenti edilizi di cui al presente articolo.

7. Le sanzioni, le oblazioni e gli altri oneri direttamente connessi al procedimento di sanatoria o di condono restano a carico dell'interessato e non sono ammessi a contributo.

8. Resta ferma, ove di maggiore favore, la disciplina recata dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Ai fini del rispetto della normativa per le costruzioni in zona sismica rimane, altresì, ferma la necessità che l'intervento risulti conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria.

Art. 14.

Misure urgenti per la delocalizzazione volontaria

1. Al fine di ridurre il carico urbanistico nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, esposta a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, i contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica di cui all'articolo 12, commi 1 e 9, possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 3:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nel comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, in ogni caso al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, e comunque in area non esposta al rischio bradisismico, nonché alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale nel comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, in ogni caso al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5 e comunque in area non esposta al rischio bradisismico.

2. Nel caso di edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo di delocalizzazione di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di una istanza congiunta di tutti gli aventi diritto, relativa all'intero edificio da delocalizzare, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

3. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 3.

4. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica di cui all'articolo 12, commi 1 e 9 e non possono essere concessi per un importo superiore rispetto a quello che sarebbe stato concesso per tali interventi, al netto dei costi di demolizione, determinato sulla base dei criteri definiti dal Commissario con ordinanza di cui all'articolo 1, comma 6, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano prioritariamente in relazione ad un'area territoriale, compresa nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, da determinare con ordinanza del Commissario, sulla base di dati scientifici relativi all'esposizione sia al rischio vulcanico sismico e bradisismico, sia a quello di emissioni di gas nocivi per la salute umana.

Art. 15.

Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato

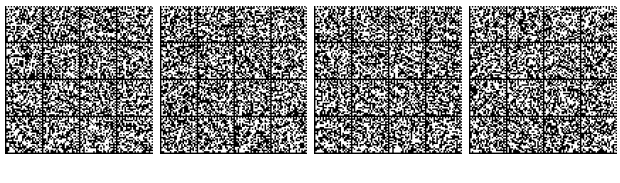
1. Al decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole «15 settembre 2026», ovunque ricorrenti, sono sostituite da quelle «30 settembre 2026»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, le parole «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite da quelle: «entro il 30 settembre 2026» e, al secondo periodo, le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite da quelle: «alla data del 30 settembre 2026»;

2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e il riferimento ivi recato, per definire l'ambito di applicazione del decreto e il riparto delle risorse asse-



gnate, ai comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli come relativo ai comuni di Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli e Napoli».

c) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-*bis*. - (Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato)

1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato con danni leggeri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 9-*novies*, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, in alternativa ai contributi ivi previsti e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del presente decreto, all'articolo 9-*novies*, comma 9, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, il Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei è autorizzato ad assegnare ai soggetti legittimati di cui all'articolo 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, un contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità degli immobili, nel limite economico massimo di euro 30.000 per unità immobiliare. Gli interventi di cui al presente comma sono ultimati entro centoventi giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, ove prescritta, ovvero entro centoventi giorni dalla data di avvio dei lavori, che è in pari data comunicata al citato Commissario straordinario. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato una sola volta dal Commissario straordinario, su istanza del soggetto legittimato e per cause allo stesso non imputabili, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere riconosciuto, nel limite economico massimo di euro 30.000, altresì, per il ripristino dei danni alle parti comuni dell'edificio purché all'interno dell'edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, sgomberata ai sensi di quanto previsto dal comma 1. In tale ipotesi la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.

3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato alla struttura di supporto al Commissario straordinario, a pena di inammissibilità, entro il termine del 31 dicembre 2026. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e dei relativi importi spettanti o percepiti a tale titolo, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

a) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

b) l'attestazione di deposito della comunicazione di inizio lavori asseverata, ove prescritta;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra gli eventi sismici rilevanti ai sensi del comma 1 e i danni all'unità immobiliare o alle parti comuni dell'edificio alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica nonché deve indicare gli estremi dell'ultimo titolo edilizio disponibile, anche in sanatoria, relativo all'unità immobiliare o, in caso di intervento sulle parti comuni, all'edificio oggetto della richiesta di contributo e deve recare la dichiarazione di assenza di difformità per la dimostrazione dello stato legittimo dell'unità immobiliare o, in caso di intervento sulle parti comuni, dell'edificio ai sensi dell'articolo 9-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, nei casi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione, deve indicare gli estremi della richiesta di permesso di costruire in sanatoria o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria o dell'istanza di condono edilizio ancora pendente, con applicazione in tali ipotesi della disciplina definita dal medesimo articolo 13. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e l'idoneità degli interventi ai fini della revoca del provvedimento di sgombero.

4. La domanda di contributo può avere ad oggetto interventi eseguiti prima della data di sua presentazione. In ogni caso, gli interventi devono essere stati eseguiti successivamente alla data di verificazione degli eventi sismici per cui è chiesto il contributo. In tali casi, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3, a pena di inammissibilità della domanda, è presentata anche la rendicontazione delle spese eventualmente effettuate.

5. Il Commissario straordinario verifica la completezza e la regolarità della documentazione di cui ai commi 3 e 4, la perdurante efficacia del provvedimento di sgombero, la presenza di una scheda AeDES dalla quale risulti che l'unità strutturale, cui appartiene l'unità immobiliare oggetto di domanda, ha riportato un esito B, l'esistenza e la corrispondenza del titolo edilizio dichiarato nonché provvede entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 13 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione, entro trenta giorni dalla conclu-

sione del procedimento di sanatoria, previa acquisizione del medesimo titolo in sanatoria. Il Commissario straordinario non può subordinare la concessione del contributo alla presentazione di documentazione ulteriore rispetto a quella di cui ai commi 3 e 4.

6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica o comunque riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, fermo restando che la somma del contributo di cui al presente articolo e degli altri benefici richiesti ed indicati ai sensi del comma 3 per la copertura dei medesimi danni non può eccedere l'importo complessivo della valutazione economica dei danni indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera *c)*, e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso o siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda ovvero a condizione che ricorrano i casi di cui all'articolo 13 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione. Il contributo è erogato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024 citato.

7. La decadenza dal contributo opera esclusivamente nei casi di mancato avvio dei lavori entro trenta giorni dalla concessione del contributo, di mancata ultimazione degli interventi nel termine di cui al comma 1, fatta salva la proroga ivi prevista, di realizzazione di opere in difformità dalla comunicazione di inizio lavori asseverata, di asseverazioni e dichiarazioni non veritiere di cui al comma 3. Nei casi di cui al primo periodo, il contributo è revocato e le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Il Commissario straordinario effettua controlli, anche a campione e in misura non inferiore al quindici per cento delle domande accolte, sulla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8. Il comune provvede sulla revoca del provvedimento di sgombero entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di fine lavori, corredata dell'asseverazione del direttore dei lavori attestante l'eliminazione delle cause dell'inagibilità.

9. Il contributo di cui al presente articolo non spetta quando il ripristino delle condizioni di agibilità richiede interventi sulle strutture portanti eccedenti gli interventi di riparazione e gli interventi locali di cui all'articolo 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, nonché può concorrere con il contributo di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il contributo già concesso è detratto dal contributo successivamente concesso per il medesimo immobile, limitatamente alle lavorazioni già finanziate.

10. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.

11. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, con provvedimento del Commissario straordinario possono essere definiti ulteriori criteri e modalità attuative per la presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 13-*ter*. - (Interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di consentire la delocalizzazione ai sensi del comma 2, al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e comunque in area non esposta al rischio bradisismico, degli edifici interamente di proprietà pubblica destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ACER siti nel Comune di Pozzuoli in Via Coste d'Agnano Solfatara per i quali è stato disposto lo sgombero per inagibilità, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 10,078 milioni di euro per l'anno 2029.

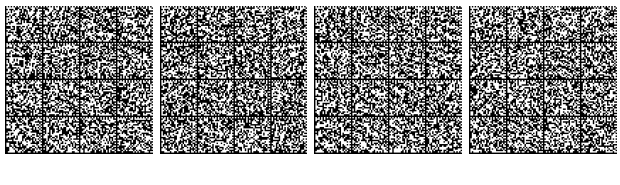
2. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, ivi comprese le attività di demolizione degli immobili da delocalizzare e di individuazione dell'area in cui gli immobili di cui al primo comma saranno ricostruiti, provvede il Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei. Le aree di sedime degli immobili demoliti sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del comune di Pozzuoli. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili e ai costi di urbanizzazione per la ricostruzione dei medesimi immobili rimangono a carico del Commissario nel limite delle risorse previste dal comma 1, che sono trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 10,078 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Art. 16.

Contribuzione statale per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica

1. All'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento o, limitatamente agli istanti titolari di un reddito imponibile a fini fiscali, al netto del reddito dell'abitazione principale, inferiore a 28.000 euro, del 100 per cento». La disposizione di cui al primo periodo si applica, altresì, alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del



2024, già presentate o decise alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, per le quali il Commissario provvede a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026.

Art. 17.

Modifiche alla legge 18 marzo 2025, n. 40

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Nei limiti delle risorse del fondo per le spese di funzionamento eventualmente assegnate allo specifico stato di ricostruzione, i Commissari straordinari possono provvedere anche ad altre spese di parte corrente incluse le misure temporanee a sostegno della popolazione e delle imprese.».

Capo IV

MISURE URGENTI PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI, LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Art. 18.

Programma di interventi pubblici per la riparazione e la riqualificazione sismica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il Commissario, sentiti i Comuni interessati e i Dipartimenti Casa Italia e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse disponibili del fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* nonché delle risorse europee e nazionali destinate allo scopo a legislazione vigente, che devono essere trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 4, in relazione alla zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, predispone un programma pluriennale, aggiornabile annualmente, di interventi di riparazione e di riqualificazione sismica degli edifici di proprietà pubblica, delle infrastrutture di trasporto, di interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei nonché di interventi relativi agli altri servizi essenziali e prioritari danneggiati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 20 maggio 2024, il 13 marzo 2025, il 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, del 21 maggio 2026 nonché del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, nonché di eventuali ulteriori eventi sismici che potrebbero verificarsi, nell'ambito del fenomeno bradisismico e nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Nella predisposizione del programma di cui al precedente periodo viene data priorità all'attuazione degli interventi concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, ivi compresi gli edifici pubblici destinati all'istruzione o alla formazione militare, o a servizi pubblici essenziali, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica e quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contiene, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP), delle risorse destinate agli stessi a legislazione vigente e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario, ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Il mancato rispetto del cronoprogramma finanziario di cui al primo periodo, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, determina la revoca delle corrispondenti risorse, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.

3. Il Commissario provvede, altresì:

a) ad attuare gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1 ed approvato ai sensi del comma 2, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso Commissario individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi di legge, suscettibili di ritardare o impedire la realizzazione del programma di cui al comma 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

4. Qualora il costo per l'esecuzione degli interventi di riparazione e di riqualificazione sismica di cui al comma 1 sia di importo pari o equivalente al costo di demolizione e ricostruzione dell'immobile e, ove possibile, in via preferenziale, si provvede alla demolizione dell'immobile danneggiato e alla sua ricostruzione in altra area, individuata dal Commissario al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, e comunque in area non esposta al rischio bradisismico. Le aree di sedime degli immobili demoliti sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del comune. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili rimangono a carico del Commissario nel limite delle risorse previste dal fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*.

Art. 19.

Programma di interventi pubblici per la prevenzione sismica

1. Ferma restando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 9-*ter*, commi 10 e 17, del decreto-legge n. 76 del 2024, le cui risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 per continuare ad essere destinate alle medesime finalità previste dalle rispettive disposizioni autorizzative, i programmi di intervento di cui all'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numeri 1 e 2, del decreto-legge n. 76 del 2024 possono essere predisposti dal Commissario e approvati ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024, altresì, a valere e nei limiti delle risorse disponibili del fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*. Le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario, ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Il mancato rispetto del cronoprogramma finanziario contenuto nei programmi di interventi di cui al presente comma, determina la revoca delle corrispondenti risorse, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.

2. I programmi di intervento di cui all'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numeri 1 e 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, annualmente, confluiscono in un unico programma di prevenzione strutturale, che il Commissario pubblica sul proprio sito istituzionale ai fini della ricognizione degli interventi già inseriti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2024.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Edifici di culto

1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti civilmente riconosciuti, purché utilizzati per le esigenze di culto, ubicati nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, e danneggiati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 20 maggio 2024, il 13 marzo 2025, il 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, del 21 maggio 2026 nonché del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 nell'ambito del fenomeno bradisismico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. L'autorità religiosa competente predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di interventi urgenti, recante, per ciascun intervento, un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali.

3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita la previa intesa del Commissario, si provvede all'approvazione del piano di interventi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4. Il provvedimento di cui al primo periodo, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, indica per ciascun intervento, un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali. Il mancato rispetto del cronoprogramma determina la decadenza dal contributo e le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede l'autorità religiosa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 21.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale

1. Al decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«ART. 15-*bis*. - (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 31 luglio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 30 settembre 2026, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;

b) danneggiati per i quali, alla data del 30 settembre 2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dagli altri atti emessi dagli enti impositori.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, nel periodo dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2026. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2026.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026.

11. Per le società, le imprese e i professionisti che, alla data del 31 luglio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, è sospeso dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

12. È, altresì, sospeso dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

ART. 15-*ter*. - (Proroga dei contratti di locazione ad uso abitativo)

1. Fatta salva l'esecuzione di provvedimenti giudiziali di rilascio, i contratti di locazione ad uso abitativo relativi a immobili adibiti ad abitazione principale del conduttore, situati nella zona di intervento delimitata in

data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027, sono prorogati di diritto per due anni, alle medesime condizioni contrattuali, in favore dei conduttori titolari di un reddito imponibile inferiore a 28.000 euro. Sono fatte salve le indifferibili esigenze abitative o economiche del locatore o dei suoi familiari conviventi e resta fermo il diritto del conduttore di recedere dal contratto, nei termini ivi previsti, con comunicazione inviata al locatore entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stata comunicata dal locatore la disdetta o il diniego di rinnovo del contratto.».

Art. 22.

Attività di protezione civile e di ricostruzione

1. Gli articoli da 1 a 16 e da 18 a 21 si applicano nel rispetto delle disposizioni del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, di cui alla legge 18 marzo 2025, n. 40, nonché delle relative disposizioni attuative, che in ogni caso sono interamente fatte salve.

Art. 23.

Misure urgenti per assicurare, senza soluzione di continuità, la celere ed efficace prosecuzione del processo di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di maggio 2023 e, limitatamente ai soli territori della regione Emilia-Romagna, settembre e ottobre 2024, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 marzo 2027. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-*ter*, comma 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 si provvede nel limite massimo di euro 1.143.817 per l'anno 2027 e per le attività di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 si provvede nel limite massimo di euro 2.565.343 per l'anno 2027 a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

2. Per le finalità di cui al comma 1, previo assenso degli interessati e, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, sono prorogati fino al 31 marzo 2027 i provvedimenti di assegnazione e gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e relativi:

a) al vicecommissario di cui al comma 2-*ter* del medesimo articolo 20-*ter*;

b) a trentaquattro unità di personale, di cui due dirigenti di livello generale e sette dirigenti di livello non generale, di cui ai commi 4, 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies* del medesimo articolo 20-*ter*;

c) agli esperti e consulenti di cui al comma 5 del medesimo articolo 20-*ter*.

3. Per le finalità di cui al comma 1, sono, altresì prorogati fino al 31 marzo 2027, mediante intese tra le parti, i contratti e le convenzioni per il funzionamento della struttura commissariale in essere ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

4. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2027, pari a euro 3.709.160, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 24.

Misure urgenti sulle strutture di emergenza di protezione civile

1. L'articolo 21 del decreto-legge n. 144 del 2026 è sostituito dal seguente:

«ART. 21. – (Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono assegnate a titolo gratuito al Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, per il successivo trasferimento sempre a titolo gratuito ai Comuni interessati.

2. Agli oneri derivanti dalla gestione, manutenzione ed eventuale rimozione, nonché alle spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di emergenza di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 38.452.000 euro, che a tal fine sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dalle contabilità speciali di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, e, fino al termine dell'operatività della struttura commissariale di cui al precedente articolo 18, comma 1, a valere sulle risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo 18. Resta

fermo che entro il suddetto termine le strutture di emergenza di cui al comma 1 sono trasferite ai comuni richiedenti o rimosse.

3. I comuni, a cui saranno trasferite le strutture di cui al comma 1, utilizzano le stesse per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalità, oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 2.

4. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni dal trasferimento in loro favore della relativa proprietà.

5. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, delle strutture di cui al comma 1. Per l'accatastamento non sono dovute le tasse per i servizi ipotecari e catastali previste dalla Tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, né l'imposta di bollo relativa agli eventuali atti di aggiornamento geometrico necessari per l'accatastamento. Il termine di 30 giorni previsto dalla normativa catastale per la presentazione delle dichiarazioni catastali, con correlato regime sanzionatorio, decorre trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

6. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.».

Art. 25.

Modificazioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2026

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, al primo periodo le parole «31 marzo 2027» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2027» e il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Per l'espletamento dei propri compiti, il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della struttura di supporto del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Art. 26.

Ulteriori misure urgenti per la delocalizzazione delle attività economiche

1. All'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, dopo il comma 4-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. Al fine di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive esistenti alla data del 18 gennaio 2026 nel territorio del comune di Niscemi interessato dai dissesti di cui all'articolo 15, il contributo di cui al comma 1 può essere concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-*quater*, anche ai soggetti che, alla medesima data, esercitavano legittimamente attività economiche o produttive in immobili ubicati nelle aree interessate dai dissesti o dai conseguenti provvedimenti di interdizione, sgombero o delocalizzazione, detenuti in forza di contratto di locazione, concessione, comodato o altro titolo idoneo, ancorché non proprietari degli stessi. Il contributo è finalizzato alla delocalizzazione e alla riattivazione dell'attività economica e può essere riconosciuto per l'acquisizione in proprietà o in locazione di una nuova sede operativa, per le spese di trasferimento, per gli interventi strettamente necessari all'adeguamento funzionale dei nuovi locali e per l'acquisto e la riallocazione di impianti e attrezzature. Sono esclusi dal contributo la perdita dell'avviamento commerciale, il mancato profitto e ogni altra forma di ristoro non direttamente connessa alla delocalizzazione dell'attività. Con ordinanza del Commissario straordinario sono disciplinati i criteri, le modalità di concessione, i limiti massimi del contributo e le procedure di verifica e controllo, nonché il soggetto attuatore della misura.

4-*quater*. Per le finalità di cui al comma 4-*ter* il Commissario straordinario è autorizzato a destinare fino ad euro 2.000.000 nell'ambito delle risorse finanziarie già assegnate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 15, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 27.

Interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto – legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029».

2. In deroga al procedimento di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto - legge n. 60 del 2024, l'importo delle assegnazioni annuali previste dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)

n. 55/2024 dell'1 agosto 2024, pubblicata in *Gazzetta ufficiale* n. 260 del 6 novembre 2024, e disposte in favore del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 33, comma 11-*bis*, del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2014, n. 164, è automaticamente adeguato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli importi annuali di cui al primo periodo del citato articolo 14, comma 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

26G00225

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2026.

Determinazione delle percentuali, spettanti alle regioni a statuto speciale, del contributo di cui all'articolo 330, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare:

l'art. 330, comma 2, secondo cui «alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione dei sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale»;

l'art. 330, comma 3, a mente del quale «il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base dell'incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2 del medesimo articolo, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate»;

l'art. 2268, comma 1, n. 867), il quale ha disposto l'abrogazione della legge 2 maggio 1990, n. 104;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2021, con il quale sono stati determinati i parametri da applicare per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni per il quinquennio 2015-2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 2022, con il quale sono state determinate le percentuali, spettanti alle regioni a statuto speciale, del contributo di cui all'art. 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni a statuto speciale 29 luglio 2026, con il quale sono stati determinati i parametri da applicare per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni a statuto speciale per il quinquennio 2020-2024;

Considerato che i suddetti parametri risultano variati rispetto a quelli fissati con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2021;

Ravvisata la necessità, pertanto, di operare il conguaglio previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 1° settembre 2022;

Ravvisata l'opportunità, altresì, che, al fine di assicurare la tempestività del versamento dei citati contributi alle regioni interessate, la ripartizione dei contributi relativi alle annualità successive al 2024, possa essere effettuata in applicazione del meccanismo della spesa storica e salvo conguaglio;

Considerato che per determinare l'incidenza dei vincoli e delle attività militari sono stati utilizzati i parametri di cui al citato decreto 29 luglio 2026 e i criteri di calcolo riportati nelle tabelle di cui all'allegato 1 che costituiscono parte integrante del presente decreto;